



## **Documento ANA sullo schema di nuovo Codice dei contratti pubblici in discussione alla VIII Commissione della Camera dei Deputati**

La pur tardiva introduzione di un regime di “developer pays” (DLgs 42/2004, art. 28 comma 4) in linea con le indicazioni della Convenzione di Malta (1992, ratificata dall’Italia nel 2015) ha generato in Italia una attività definita internazionalmente come “Compliance-driven archaeology” in cui la maggior parte dell’attività di scavo, studio e salvaguardia si svolge nel quadro di lavori eseguiti non per finalità di ricerca ma per ottemperare a norme di tutela. Ciò mira a superare il quadro dell’archeologia d’emergenza (che in passato aveva messo pesantemente in crisi la realizzazione di molte opere nel nostro Paese) per definire invece una cornice più articolata di vera e propria archeologia preventiva. La norma esiste dal 2006 (DLgs 163/2006, artt. 95 e 96, poi DLgs 50/2016, art. 25, ora art. 41, c. 4 nella presente formulazione di nuovo codice dei contratti pubblici) ma nel tempo non sono mai stati forniti strumenti operativi efficienti ed efficaci (in molti paesi europei - Francia, Olanda, Polonia, Romania,... - per l’erogazione di questi lavori e servizi ad alto contenuto tecnico e professionale sono state emanate leggi *ad hoc*).

La stesura del nuovo Codice degli Appalti rappresenta un'occasione eccellente per migliorare in modo sensibile questa situazione risolvendo le difficoltà che si sono manifestate in passato e prefigurando una situazione in cui la tutela archeologica possa inserirsi in modo fluido nel workflow degli appalti pubblici, contribuendo a raggiungere quei risultati in termini di speditezza delle operazioni e certezza dei termini che il Paese indubbiamente attende .

Nella sua impostazione attuale, il nuovo schema di Codice in discussione eredita l’impostazione del DLgs 50/2016 in cui, nell’intento di semplificare e velocizzare, la procedura di verifica preventiva (che nel precedente D.Lgs. 163/2006 era distribuita sulle tre fasi progettuali) è stata interamente compresa nella progettazione di fattibilità. Ciò avviene in ossequio ad un principio chiaro e peraltro condivisibile: risolvere il maggior numero di istanze ad un livello progettuale il più precoce possibile. Tuttavia, anche per effetto del modo con cui era stato formulato il testo del 2006, al quale



ancora oggi si deve l'impostazione di massima, la norma non scioglie una ambiguità metodologica di fondo ereditata dai testi precedenti, ovvero la mancata chiara distinzione tra una fase diagnostica (integrativa della progettazione, a qualsiasi livello si faccia riferimento) ed una fase operativa in cui vengono materialmente risolte e portate a termine le attività di archeologia. L'esperienza nel corso degli anni ha mostrato che, se in fase progettuale si possono individuare le principali istanze (sempre considerando che in archeologia l'imprevisto è un fattore di rischio mai realmente azzerabile), alcune altre attività devono essere necessariamente collocate nel corso dell'esecuzione dei lavori.

I testi previgenti, peraltro, non risolvevano adeguatamente l'importante questione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle varie fasi progettuali ed esecutive. Riteniamo invece debba essere chiaramente definito nella norma che i professionisti facenti capo alla stazione appaltante progettano e dirigono le varie attività, le quali vengono poi affidate a soggetti che le eseguono, mentre all'Ente preposto alla tutela del patrimonio archeologico spetta la responsabilità del controllo. Tramite le modifiche che si propongono si mira anche a garantire che sia sempre lo specialista più adatto e formato ad intervenire negli specifici ambiti di competenza, unica possibilità di assicurarsi che il lavoro venga svolto con la massima efficacia e che sia realmente garantito il principio del risultato.

Un terzo punto non chiaramente delineato dalla legislazione attuale è quello della valorizzazione del patrimonio archeologico individuato o messo in luce nel corso dei lavori. Questo aspetto era già sottolineato dalla convenzione di Malta del 1992 che stabiliva che dovessero essere previsti anche i costi per la valorizzazione e pubblicazione delle scoperte. In ossequio ad una stavolta poco condivisibile logica di riduzione dei costi i testi normativi non hanno mai espresso chiaramente questo principio, col risultato pratico estremamente frequente, che lo sforzo economico sostenuto in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche per garantire un livello di tutela adeguato genera dei risultati che rimangono invisibili e dunque culturalmente sterili. La conseguenza naturale infatti è che, anche in occasione di scoperte significative, il patrimonio archeologico non viene realmente restituito al cittadino che, attraverso le risorse pubbliche, ha sostenuto economicamente tale sforzo. In realtà le norme esistenti disponevano e dispongono tutt'ora di strumenti chiari e formalmente adeguati, in particolare l'attuale regolamento DM 154/2017 (richiamato più volte anche nelle relazioni che stanno accompagnando i passaggi di approvazione del nuovo schema di codice dei contratti). Tuttavia la disorganicità delle diverse norme e la debolezza dei reciproci rinvii ha reso questi principi poco e male applicati. Anche in questo caso la stesura del nuovo Codice (che incorpora nei suoi allegati le disposizioni di questo regolamento) è un'occasione di chiarezza che va colta.

Le proposte che si avanzano di seguito sono quindi tutte finalizzate ad una piena aderenza ai principi generali cui il nuovo Codice si ispira con particolare riferimento, oltre che al principio del risultato con i suoi corollari di tempestività, semplicità e celerità, anche a quello della fiducia cercando di precisare come detto sopra una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità



Le proposte mirano ad intervenire in maniera minima nell'articolato per non creare difficoltà alla redazione dello stesso e in maniera più consistente negli allegati che, ereditando direttamente le norme previgenti, mantengono parte delle questioni irrisolte.

Quello che segue è un estratto delle principali modifiche proposte, selezionate tra quelle che compongono il secondo documento che l'ANA ha elaborato.

## ARTICOLATO

### **Art. 6**

Importante aggiungere un riferimento all'equa retribuzione delle professionalità coinvolte dagli enti del terzo settore in occasione di accordi tra questi e la pubblica amministrazione.

### **Art. 41**

Si propone un'integrazione di questo articolo in due punti:

**al comma 1 lett. f)** nel sottolineare il “rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento” si propone un richiamo specifico al patrimonio culturale con particolare riferimento al suo ruolo di “fattore per la rigenerazione del territorio e delle comunità”

**al comma 4** si suggerisce un richiamo più preciso all'art. 28 comma 4 del Codice dei beni culturali che rappresenta la norma a monte dei principi dell'archeologia preventiva oltre a proporre una indicazione chiara degli scopi della stessa sottolineando la sua funzione prioritaria di strumento di valutazione funzionale alla realizzazione dei progetti, enfatizzando il ruolo della valorizzazione in funzione delle comunità locali e impegnandola a proporre soluzioni funzionali evitando di svolgere un ruolo meramente ostativo.

### **Art. 116**



Nel merito del Collaudo, al comma 10 si propone di intervenire prevedendo che nell'ambito di pertinenza degli archeologi (quindi per gli interventi in materia di archeologia), esattamente come avviene con i restauratori nel proprio ambito, si prevede esplicitamente il ruolo del professionista archeologo ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 134**

**al comma 1:** il testo attualmente in discussione riporta un riferimento ad attività finalizzate alla tutela che è compito riservato agli uffici del Ministero della Cultura. Per evitare possibili contenziosi si suggerisce la soppressione di tale dicitura e un generico richiamo alla "fruizione" che peraltro rientra nei compiti più tipici del terzo settore.

**al comma 2:** con lo stesso spirito si propone la soppressione del riferimento alla "ricerca scientifica applicata alla tutela"

## **ALLEGATI**

### **Allegato I.7**

Anche nel caso dell'allegato I.7 le modifiche sono ridotte e puntuali. Si sottolineano due punti: il primo è che gli allegati al progetto siano sempre il risultato della verifica preventiva e non elaborati estemporanei che poi generano ritardi imprecisati per la necessaria richiesta di integrazioni. Il secondo è che essendo le attuali linee guida (DPCM 14 febbraio 2022) incompatibili con i tempi indicati dal redigendo Codice, qualsiasi riferimento va espunto e se ne deve proporre la nuova stesura (come previsto peraltro dall'allegato I.8)

**Art. 6 comma 4 lett. d):** si precisa che l'interferenza con il patrimonio culturale e archeologico va accertata "tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'allegato I.8" per evitare soluzioni creative che eludano una corretta procedura operativa;

**Art. 6 comma 7 lett. b):** allo scopo di rafforzarne i principi si propone un richiamo alle Convenzioni in materia ratificate dall'Italia

**Art. 6 comma 8 lett. c):** si ritiene opportuno ribadire che l'elaborato relativo alla verifica preventiva deve essere predisposto in conformità a quanto stabilito all'allegato I.8

**Art. 9:** poiché le linee guida attualmente in vigore sono incompatibili con la tempistica indicata dal Codice e non potranno che creare situazioni di stallo, si ritiene necessario abrogarle rimandando a nuove linee guida da emanare ai sensi del nuovo Codice.



## Allegato I.8

Le modifiche all'allegato I.8, che entra nel merito della procedura, sono più consistenti e non se ne propone una presentazione puntuale. Di seguito si raggruppano e riassumono le questioni più rilevanti

Ai **commi 1 e 2** si propone

- Il riferimento normativo al DM 244/2019 che definisce le qualifiche dei professionisti dei beni culturali
- Il riferimento all'elenco già esistente di professionisti in possesso dei requisiti necessari
- la soppressione del riferimento ai dipartimenti universitari, la cui presenza ha causato nel tempo più ambiguità che benefici. Si sottolinea peraltro che i docenti universitari di ruolo sono abilitati alla redazione della relazione di prima fase per legge e che le università possono svolgere attività di conto terzi. La normativa esistente è quindi del tutto sufficiente a garantire ai dipartimenti lo svolgimento di tali attività.

ai **commi 5 e 6** si propone:

- una distinzione tra una fase preventiva ed una fase esecutiva tramite la previsione di inserimento di specifici dispositivi di tutela che prevedano anche l'esecuzione di scavi a integrazione della progettazione definitiva o anche in fase di esecuzione dei lavori. L'ipotesi è che se le esigenze di tutela archeologica sono chiaramente individuate e quantificate in fase di PFTE sono esclusi problemi in fase esecutiva. Ciò avviene tramite l'aggiunta di due paragrafi che consentono tale spostamento introducendo due vincoli: che le attività di tutela archeologica in fase di progettazione esecutiva siano risolutive di ogni ulteriore interferenza tra opera progettata e elementi archeologicamente rilevanti e che l'eventuale slittamento alla fase esecutiva (che non può essere escluso a priori) sia limitato a "casi eccezionali adeguatamente motivati".
- La precisazione che l'auspicabile termine perentorio di conclusione della procedura si intende a decorrere dell'avvio delle attività sul terreno e non dalla richiesta di ulteriori indagini. In caso contrario, poiché vi sono alcuni adempimenti necessari, a cominciare dall'affidamento lavori, la perentorietà del termine non è realmente esigibile né sanzionabile.

Al **comma 8** si propone di coinvolgere le associazioni di categoria nella redazione delle linee guida in quanto sono uno strumento che investe il lavoro di professionisti e ditte in modo significativo e non può essere lasciato nelle mani di un solo ufficio.



## Allegato II.18

L'allegato II.18 entra specificamente nel merito della progettazione ed esecuzione dei lavori sul patrimonio culturale ed in particolare su quello archeologico. Presentiamo in questo caso un numero di modifiche maggiore che anche qui non sarà possibile esaminare in dettaglio: si procede quindi per grandi temi ed insiemi. Tutte le osservazioni tengono conto del DM 244/2019 e i riferimenti a questo DM sono stati sistematicamente introdotti dove necessario.

**Artt. 1 e 2:** si propone una definizione più precisa e maggiormente aderente allo stato dell'arte di scavo archeologico e delle attività che ne derivano. In particolare poiché il regolamento fa riferimento a processi che rientrano a pieno titolo nelle buone pratiche e poiché lo scavo archeologico è ope legis un "lavoro su beni culturali" si propone estensione dell'applicabilità di queste norme al di fuori del campo di applicazione del Codice.

**Artt. 7 e 8:** in materia di idoneità tecnica e professionale si propongono due modifiche:

- con la prima si intende uniformare le imprese OS25 a quelle della categoria OS2 in cui la presenza di restauratori (tra restauratori e aiuto restauratori) raggiunge il sessanta per cento dell'organico. Tale requisito tiene conto della divisione tra archeologi di I fascia cui spettano ruoli prevalentemente direttivi e archeologi di II e III fascia a concorrenza del raggiungimento della stessa percentuale del sessanta per cento.
- con la seconda si intende risolvere un problema annoso e molto complesso introdotto dal regolamento 207/2010 che ha creato situazioni di incertezza in merito alle vecchie qualifiche ai sensi della legislazione previgente. La proposta valorizza l'esperienza professionale, essenziale per ricoprire tale qualifica.

**Art. 16:** la progettazione dello scavo archeologico è un elemento chiave che se ben sviluppata consente di evitare i problemi di incertezza e inefficienza che comunemente sono addossati agli scavi archeologici. Si propongono alcune modifiche che mirano ad obiettivi specifici di efficienza e speditezza tenendo comunque presente l'importanza cruciale di una buona valorizzazione come richiamato nelle note introduttive porre l'accento sulla questione della qualità e quantità degli allegati troppo spesso insufficienti per una corretta esecuzione dei lavori sottolineare la necessità di avere un quadro economico e un cronoprogramma chiari e ben costruiti inserire delle indicazioni più stringenti per la progettazione in corso d'opera: è infatti definito a monte che con ogni probabilità lo scavo archeologico verrà affidato in base al PFTE ricorrendo all'integrazione progettuale in corso d'opera, di conseguenza è necessario avere regole molto precise che evitino di definire coperte troppo corte



**Art. 24:** anche in funzione di una buona valorizzazione si intendono proporre delle integrazioni al testo che assicurino un consuntivo scientifico ben strutturato che non sia un mero adempimento formale ma che generi valore culturale e scientifico effettivo.

## Proposte di modifica al nuovo schema di codice dei contratti pubblici

Testo originale	Testo modificato (in corsivo grassetto evidenziato)	Elaborato finale	Note
<p><b>Articolo 6.</b> - <i>Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.</i></p> <p>1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati,</p>	<p><b>Articolo 6.</b> - <i>Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.</i></p> <p>1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati,</p>	<p><b>Articolo 6.</b> - <i>Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.</i></p> <p>1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati,</p>	



<p>sempre che gli enti del Terzo settore contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.</p>	<p>sempre che gli enti del Terzo settore contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, <b>garantendo equa retribuzione alle professionalità coinvolte</b>, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.</p>	<p>sempre che gli enti del Terzo settore contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, garantendo equa retribuzione alle professionalità coinvolte, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.</p>	<p>Il coinvolgimento del terzo settore in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale non deve diventare la porta di servizio per consentire lo sfruttamento delle professionalità più qualificate che, senza equa retribuzione, certamente non potrebbero garantire adeguata qualità all'opera o ai servizi resi.</p>
<p><b>Articolo 38.</b> <i>Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.</i></p> <p>8. Nel corso della conferenza sono acquisiti e valutati la verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA, tenuto conto delle preminenti esigenze di</p>	<p><b>Articolo 38.</b> <i>Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.</i></p> <p>8. Nel corso della conferenza sono acquisiti e valutati <b>gli esiti della procedura di</b> verifica preventiva dell'interesse archeologico e <b>gli esiti della verifica di assoggettabilità alla</b></p>	<p><b>Articolo 38.</b> <i>Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.</i></p> <p>8. Nel corso della conferenza sono acquisiti e valutati gli esiti della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e gli esiti della verifica di assoggettabilità alla</p>	<p>Più corretto parlare di acquisizione degli "esiti", dal momento che quello è ciò che interessa al momento della conferenza dei servizi, e una VPIA priva di esiti chiaramente presentati sarebbe rigettabile.</p>





<p>appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5.</p>	<p>VIA, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5.</p>	<p>VIA, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5.</p>	
<p><b>Articolo 41.</b> <i>Livelli e contenuti della progettazione.</i></p> <p>1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare: (...) f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica,</p>	<p><b>Articolo 41.</b> <i>Livelli e contenuti della progettazione.</i></p> <p>1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare: (...) f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica,</p>	<p><b>Articolo 41.</b> <i>Livelli e contenuti della progettazione.</i></p> <p>1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare: (...) f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica,</p>	<p>Opportuno richiamare nella norma l'importanza del ruolo del</p>



<p>territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;</p> <p>(...)</p> <p>4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le</p>	<p>territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani; <b>anche con riferimento al patrimonio culturale quale fattore per la rigenerazione del territorio e delle comunità.</b></p> <p>(...)</p> <p>4. <b>Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la legge 29 aprile 2015, n. 57,</b> la verifica preventiva dell'interesse</p>	<p>territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani, anche con riferimento al patrimonio culturale quale fattore per la rigenerazione del territorio e delle comunità.</p> <p>(...)</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la legge 29 aprile 2015, n. 57, la verifica preventiva dell'interesse</p>	<p>patrimonio culturale per la comunità territoriale.</p> <p>Dal momento che l'art. 28, c.4, del Codice dei Beni Culturali prevede una casistica non sovrapponibile alle fattispecie previste dal Codice dei Contratti Pubblici, non sembra opportuno e corretto richiamare "i casi di cui all'art. 28, comma 4". Si propone quindi di modificare il periodo richiamando "i fini dell'applicazione" del suddetto passaggio del Codice dei beni</p>
---	--	--	--



<p>modalità procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato. (...)</p>	<p>archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.</p> <p><b><i>La verifica preventiva dell'interesse archeologico ha lo scopo di: a) valutare l'interferenza del progetto con il patrimonio archeologico; b) indicare delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto sui paesaggi e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di</i></b></p>	<p>archeologico si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.</p> <p>La verifica preventiva dell'interesse archeologico ha lo scopo di: a) valutare l'interferenza del progetto con il patrimonio archeologico; b) indicare delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto sui paesaggi e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione, musealizzazione o valorizzazione mediante delocalizzazione c) proporre soluzioni e provvedimenti che, in armonia con il progetto, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, razionalizzando tempi e costi di esecuzione delle indagini preventive e in corso</p>	<p>culturali e del paesaggio.</p> <p>Utile specificare brevemente e a grandi linee gli scopi dell'archeologia preventiva, le cui procedure invece sono dettagliate negli allegati al codice.</p>
---	---	---	--



	<p><b><i>conservazione, musealizzazione o valorizzazione mediante delocalizzazione c) proporre soluzioni e provvedimenti che, in armonia con il progetto, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, razionalizzando tempi e costi di esecuzione delle indagini preventive e in corso d'opera.</i></b></p> <p>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al</p>	<p>d'opera.</p> <p>In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.</p> <p>(...)</p>	
--	--	--	--



	<p>codice. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato. (...)</p>		
<p><b>Articolo 66.</b> <i>Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.</i></p> <p>1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati,</p>	<p><b>Articolo 66.</b> <i>Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.</i></p> <p>1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati,</p>	<p><b>Articolo 66.</b> <i>Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.</i></p> <p>1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati,</p>	<p>Così come la categoria professionale dei restauratori risponde a requisiti fissati da una normativa specifica, lo stesso avviene per gli archeologi (DM 244/2019). Per questi ultimi la normativa è successiva all'entrata in vigore del precedente Codice dei Contratti Pubblici (2016), per cui la</p>



<p>le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; (...)</p>	<p>le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti <b>ai sensi della vigente normativa</b>, singoli e associati, e le società da essi costituite;</p>	<p>le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti ai sensi della vigente normativa, singoli e associati, e le società da essi costituite;</p>	<p>formula “ai sensi della normativa vigente” era prevista per i restauratori ma non per gli archeologi. Appare quindi opportuno - anche per evitare disparità di trattamento tra diverse categorie professionali - aggiornare la formula anche per gli archeologi.</p>
---	---	--	---



	(...)	(...)	
<p><b>Articolo 116.</b>  <i>Collaudo e verifica di conformità.</i>          (...)          10. Al termine del lavoro sono redatti:</p> <p>a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione</p>	<p><b>Articolo 116.</b>  <i>Collaudo e verifica di conformità.</i>          (...)          10. Al termine del lavoro sono redatti:</p> <p>a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; <b>nel caso di interventi</b></p>	<p><b>Articolo 116.</b>  <i>Collaudo e verifica di conformità.</i>          (...)          10. Al termine del lavoro sono redatti:</p> <p>a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; nel caso di interventi</p>	<p>Il consuntivo scientifico in caso di interventi molto specialistici (come quelli già previsti per i</p>



<p>del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; (...)</p>	<p><b>archeologici, da archeologi ai sensi della normativa vigente, con le specifiche dei successivi interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico;</b> i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; (...)</p>	<p>archeologici, da archeologi ai sensi della normativa vigente, con le specifiche dei successivi interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; (...)</p>	<p>restauratori) deve essere redatto da uno specialista qualificato, che nel caso degli interventi archeologici previsti nel Codice è proprio l'archeologo.</p>
<p><b>Articolo 134.</b> <i>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.</i></p> <p>1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla</p>	<p><b>Articolo 134.</b> <i>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.</i></p> <p>1. Per tutte le attività finalizzate alla <del>tutela e alla valorizzazione dei beni culturali</del> <b>fruizione del patrimonio culturale,</b> l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta</p>	<p><b>Articolo 134.</b> <i>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.</i></p> <p>1. Per tutte le attività finalizzate alla fruizione del patrimonio culturale, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione</p>	<p>Le attività (servizi e lavori) di tutela e valorizzazione dei beni culturali sono prestate da professionisti in possesso di particolari requisiti previsti dall'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e dalla Legge 110/2014 e suo regolamento attuativo DM 244/2019. In quanto prestazioni d'opera intellettuale, è quindi il richiamato art. 8 che al comma 2 esclude la possibilità da parte</p>





<p>progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.</p> <p>2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione</p>	<p>alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.</p> <p>2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure</p>	<p>delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.</p> <p>2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.</p> <p>3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma</p>	<p>della pubblica amministrazione di riceverle a titolo gratuito. Diverso il caso di alcune attività legate non alla tutela e valorizzazione, ma all'ambito della "fruizione" del patrimonio culturale.</p> <p>Per questo motivo, senza modificare l'impianto della proposta nella sua struttura portante, si propone di concentrare la proposta nell'ambito della fruizione (come peraltro definito nel comma 2).</p> <p>Per i medesimi motivi di cui sopra, non sembra corretto richiamare il tema della ricerca scientifica applicata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.</p>
--	---	--	--



<p>del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.</p> <p>3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>	<p>semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.</p> <p>3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>	<p>2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>	
<p><b>Articolo 226.</b> <i>Abrogazioni e disposizioni finali.</i></p> <p>(...)</p> <p><b>3.</b> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023: 191</p> <p>a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612; b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) il decreto del Presidente della</p>	<p><b>Articolo 226.</b> <i>Abrogazioni e disposizioni finali.</i></p> <p>(...)</p> <p><b>3.</b> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023: 191</p> <p>a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612; b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) il decreto del Presidente della</p>	<p><b>Articolo 226.</b> <i>Abrogazioni e disposizioni finali.</i></p> <p>(...)</p> <p><b>3.</b> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023: 191</p> <p>a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612; b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) il decreto del Presidente della</p>	



<p>Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;</p> <p>d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;</p> <p>e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";</p> <p>f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";</p> <p>g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del</p>	<p>Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;</p> <p>d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;</p> <p>e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";</p> <p>f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";</p> <p>g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del</p>	<p>Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;</p> <p>d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;</p> <p>e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";</p> <p>f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";</p> <p>g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del</p>	
--	--	--	--



<p>28 settembre 2022, recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.</p>	<p>28 settembre 2022, recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.</p> <p><b><i>h) Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”.</i></b></p>	<p>28 settembre 2022, recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.</p> <p>h) Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”.</p>	<p>In considerazione della fattiva inapplicabilità rispetto al presente schema di Codice dei Contratti Pubblici delle attuali linee guida per l'archeologia preventiva, al fine di scongiurare ritardi e fermo-lavori al momento della sua prima applicazione, nell'ottica di garantire il rispetto del “principio del risultato” di cui all'art. 1, per garantire efficacia, efficienza ed economicità alle operazioni di verifica preventiva dell'interesse archeologico, è indispensabile l'abrogazione del DPCM contenente le precedenti linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico.</p>
--	--	--	--



## ALLEGATO I.7

### Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

Testo originale	Testo modificato (in corsivo grassetto evidenziato)	Elaborato finale	Note
<p><b>Articolo 2.</b> <i>Documento di fattibilità delle alternative progettuali.</i></p> <p>(...) 4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:</p> <p>(...) b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della</p>	<p><b>Articolo 2.</b> <i>Documento di fattibilità delle alternative progettuali.</i></p> <p>(...) 4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:</p> <p>(...) b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della</p>	<p><b>Articolo 2.</b> <i>Documento di fattibilità delle alternative progettuali.</i></p> <p>(...) 4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:</p> <p>(...) b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della</p>	<p>Per evitare che il DOCFAP contenga una valutazione sul rischio archeologico inadeguata a garantire le tempistiche previste per la successiva VPIA, è necessario l'intervento anche nel DOCFAP di un professionista archeologo per interpretare correttamente il rischio che emerge dalle esistenti carte archeologiche, oppure per realizzare una relazione di inquadramento archeologico che fornisca abbastanza dettagli affinché il DOCFAP non sbagli la propria valutazione in merito agli interventi da prevedere in materia</p>



<p>compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, mappa tematica archeologica ove esiste e con i vincoli di settore, ove pertinente; (...)</p>	<p>compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, <b>mappa carta</b> tematica archeologica <b>interpretata da professionista archeologo</b>, ove esiste, e con i vincoli di settore, ove pertinente, <b>ovvero relazione di inquadramento archeologico redatta da professionista archeologo ai sensi della normativa vigente</b>; (...)</p>	<p>compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, carta tematica archeologica interpretata da professionista archeologo, ove esiste, e con i vincoli di settore, ove pertinente, ovvero relazione di inquadramento archeologico redatta da professionista archeologo ai sensi della normativa vigente; (...)</p>	<p>di tutela del patrimonio archeologico. Di un tale strumento si arricchirà anche l'estensore del successivo DIP (Documento di indirizzo alla progettazione) che potrà fornire indicazioni adeguate proprio a mitigare il rischio che si sottovaluti (o sopravvaluti) l'impatto dell'opera, e delle eventuali alternative, sul patrimonio archeologico.</p>
<p><b>Articolo 6.</b> <i>Progetto di fattibilità tecnico-economica.</i>  (...) 4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione: (...) d) della eventuale interferenza con</p>	<p><b>Articolo 6.</b> <i>Progetto di fattibilità tecnico-economica.</i>  (...) 4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione: (...) d) della eventuale interferenza con</p>	<p><b>Articolo 6.</b> <i>Progetto di fattibilità tecnico-economica.</i>  (...) 4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione: (...) d) dell'eventuale interferenza con il</p>	<p>Opportuno richiamare che la</p>



<p>il patrimonio culturale e archeologico; (...)</p> <p>7. Particolare attenzione dovrà essere rivolta: (...)</p> <p>b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico; (...)</p>	<p>il patrimonio culturale e archeologico <b>tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'allegato I.8;</b> (...)</p> <p>7. Particolare attenzione dovrà essere rivolta: (...)</p> <p>b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico <b>in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la legge 29 aprile 2015, n. 57, e</b></p>	<p>patrimonio culturale e archeologico tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'allegato I.8; (...)</p> <p>7. Particolare attenzione dovrà essere rivolta: (...)</p> <p>b) all'adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la legge 29 aprile 2015, n. 57, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul</p>	<p>procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge tramite la procedura di cui al regolamento Allegato I.8.</p> <p>Opportuno anche che, al fine di non intendere la cultura come motore di sviluppo economico "di per sé", si inseriscano i riferimenti alle convenzioni europee che forniscono precisi indirizzi affinché</p>
--	---	---	---



<p>8. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati: (...) c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;</p>	<p><b>dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata con la legge 1 ottobre 2020, n. 133;</b> (...) 8. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati: (...) c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate, <b>tramite la procedura di cui all'allegato I.8</b></p>	<p>valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata con la legge 1 ottobre 2020, n. 133; (...) 8. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati: (...) c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate, tramite la procedura di cui all'allegato I.8 del Codice;</p>	<p>l'evoluzione del settore culturale in motore di sviluppo economico avvenga attraverso l'applicazione di principi eticamente sostenibili.</p>
--	---	---	---





	<b>del Codice;</b>		
<p><b>Articolo 9.</b> <i>Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.</i></p> <p>La relazione illustra gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base delle linee guida approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022.</p>	<p><b>Articolo 9.</b> <i>Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.</i></p> <p>La relazione illustra gli esiti della <del>procedura relativa alla</del> verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base <b>della procedura di cui all'allegato I.8, improntata a criteri di speditezza, efficienza ed efficacia da garantire tramite apposite linee guida da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo Allegato I.8.</b> <del>delle linee guida approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022.</del></p>	<p><b>Articolo 9.</b> <i>Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.</i></p> <p>La relazione illustra gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base della procedura di cui all'allegato I.8, improntata a criteri di speditezza, efficienza ed efficacia da garantire tramite apposite linee guida da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo Allegato I.8.</p>	<p>Le linee guida richiamate in questo articolo (DPCM 14 febbraio 2022) sono in contrasto con le procedure previste nel nuovo codice, e ne renderebbero irrispettabili i termini e le tempistiche. Si rileva inoltre che la “procedura” di VPIA è quella prevista dall’Allegato I.8, non certo dalle vecchie linee guida, che sono atto subordinato alla procedura.</p> <p>Per questo motivo, al fine di garantire il rispetto dei principi richiamati all’articolo 1 del codice, in particolare il “principio del risultato”, da coniugare con i requisiti di “speditezza, efficienza ed efficacia” della procedura da adottare ai fini della tutela del patrimonio archeologico, è necessario rimandare non alle vecchie linee guida ma a nuove linee guida che saranno adottate,</p>



			con nuovo DPCM.
--	--	--	-----------------

## ALLEGATO I.8

### Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Testo originale	Testo modificato (in corsivo grassetto evidenziato)	Elaborato finale	Note
1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la procedura di cui al presente articolo.	1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la procedura <b><i>distinta in due fasi</i></b> di cui al presente <b><i>articolo allegato</i></b> .	1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la procedura distinta in due fasi di cui al presente allegato.	Essendo l'allegato un articolo unico diviso in commi, si propone la correzione di "articolo" in "allegato". Per maggior precisione occorre specificare la natura della VPIA, che si distingue in due fasi successive.
2. Per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al	2. Per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al	2. Per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al	Nel 2016, quando venne elaborata la formula del vecchio Codice Contratti Pubblici, da cui il presente comma è



<p>soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di</p>	<p>soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante <b>archeologi ai sensi della normativa vigente, in possesso dei requisiti di I fascia come da D.M. 244 del 20 maggio 2019</b> i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante</p>	<p>soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante archeologi ai sensi della normativa vigente, in possesso dei requisiti di I fascia come da D.M. 244 del 20 maggio 2019. La trasmissione della documentazione suindicata non è</p>	<p>sostanzialmente copiato, che comprende i dipartimenti universitari e non nomina gli “archeologi” ma i “soggetti in possesso di specializzazione o dottorato in archeologia”, la normativa che regola la professione di archeologo non era ancora stata perfezionata. Ciò avvenne con il D.M. 244/2019, regolamento attuativo della Legge 110/2014, recepita nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) all'articolo 9-bis. Per questo motivo si propone la corretta menzione della normativa vigente insieme all'esplicita professione di “archeologo”, come per ogni altra professione all'interno del Codice. Dal momento poi che i requisiti fissati dal D.M. 244/2019 per lo svolgimento della professione di</p>
--	--	--	---



<p>ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.</p>	<p><b>i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.</b> La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti <b>adeguatamente documentati.</b> <b>La verifica preventiva dell'interesse archeologico è volta a valutare l'impatto della realizzazione di un'opera disciplinata dal Codice rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive.</b> <b>Le sue finalità sono poste in essere mediante un'attività di diagnostica archeologica, volta ad armonizzare la realizzazione</b></p>	<p>richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti adeguatamente documentati. La verifica preventiva dell'interesse archeologico è volta a valutare l'impatto della realizzazione di un'opera disciplinata dal Codice rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive. Le sue finalità sono poste in essere mediante un'attività di diagnostica archeologica, volta ad armonizzare la realizzazione dell'opera con la tutela del patrimonio archeologico; questa è da condursi in modo strettamente funzionale e strumentale alla progettazione dell'opera ed ha come obiettivo</p>	<p>archeologo sono detenuti dalla persona in quanto singolo individuo, sarebbe doppiamente scorretto lasciare il riferimento ai "dipartimenti universitari", laddove i singoli professori possiedono individualmente i requisiti per svolgere la professione di archeologo.</p> <p>Dal momento poi che l'Allegato I.8 è deputato a descrivere la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, riteniamo utile ribadirne qui scopi e limiti.</p>
--	--	--	--



	<p><i>dell'opera con la tutela del patrimonio archeologico; questa è da condursi in modo strettamente funzionale e strumentale alla progettazione dell'opera ed ha come obiettivo la valutazione di eventuali alternative progettuali, nonché la definizione certa di tempi e costi degli adempimenti derivanti da necessità di tutela archeologica non risolvibili attraverso un'alternativa progettuale. Gli uffici periferici del Ministero della Cultura hanno il compito di assicurare, direttamente o indirettamente, la corretta esecuzione delle diverse fasi operative.</i></p>	<p>la valutazione di eventuali alternative progettuali, nonché la definizione certa di tempi e costi degli adempimenti derivanti da necessità di tutela archeologica non risolvibili attraverso un'alternativa progettuale. Gli uffici periferici del Ministero della cultura hanno il compito di assicurare, direttamente o indirettamente, la corretta esecuzione delle diverse fasi operative.</p>	
<p>3. Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei</p>	<p>3. Presso il Ministero della Cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli <b>archeologi in possesso della necessaria</b></p>	<p>3. Presso il Ministero della Cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli archeologi in possesso della necessaria</p>	<p>Anche qui, la formula proposta dal nuovo schema di codice dei contratti pubblici è mutuata dalla precedente edizione, la quale tuttavia scontava l'assenza del</p>



<p>soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, sono disciplinati i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60.</p>	<p><b>qualificazione ai sensi della Legge 110/2014, art. 2 e relativo regolamento attuativo.</b> <del>istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, sono disciplinati i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60.</del></p>	<p>qualificazione ai sensi della Legge 110/2014, art. 2 e relativo regolamento attuativo.</p>	<p>perfezionamento della normativa di riferimento per la professione di archeologo (Legge 110/2014), avvenuta con l'emanazione del suo regolamento attuativo D.M. 244/2019. Per questo motivo il legislatore dovette inventarsi un nuovo elenco destinato ai soggetti in possesso dei requisiti utili allo svolgimento delle indagini preventive. Quell'elenco tuttavia è già stato dismesso dal Ministero della Cultura e sostituito dal nuovo elenco dei professionisti dei beni culturali, che contiene già una sezione destinata all'archeologia preventiva: <a href="https://professionisti.beniculturali.it/elenco-professionisti-non-regolamentate">https://professionisti.beniculturali.it/elenco-professionisti-non-regolamentate</a></p>
--	--	---	--



<p>5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:</p> <p>a) esecuzione di carotaggi;  b) prospezioni geofisiche e geochimiche;  c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.</p>	<p>5. <b>La seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento di indagini quali quelle indicativamente elencate di seguito e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:</b></p> <p>a) esecuzione di carotaggi;  b) prospezioni geofisiche e geochimiche, <b>telerilevamento e altri strumenti, metodi e indagini non invasive che dovessero rendersi disponibili in futuro;</b>  c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.</p>	<p>5. La seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento di indagini quali quelle indicativamente elencate di seguito e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:</p> <p>a) esecuzione di carotaggi;  b) prospezioni geofisiche e geochimiche, telerilevamento e altri strumenti, metodi e indagini non invasive che dovessero rendersi disponibili in futuro;  c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.</p>	<p>Questo comma delinea schematicamente i passaggi necessari alla chiusura della verifica preventiva dell'interesse archeologico rispetto al progetto da realizzare. Sembra quindi molto opportuno che le fattispecie di attività (indagini) previste sia il più ampio possibile, anche con riferimento a tecniche innovative attualmente non utilizzate, che domani potrebbero comportare risparmi in termini economici e temporali.</p>
<p>6. La procedura si conclude entro il termine perentorio di novanta</p>	<p>6. La <b>seconda fase della</b> procedura si conclude <b>con</b></p>	<p>6. La seconda fase della procedura si conclude con</p>	<p>Occorre meglio esplicitare dove si inseriscono le prescrizioni di</p>



<p>giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:</p> <p>a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;</p> <p>b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;</p> <p>c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti</p>	<p><b><i>L'inserimento di prescrizioni e dispositivi di tutela, da porre in essere prioritariamente nella successiva fase di progettazione esecutiva, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione archeologica definitiva, redatta da un archeologo in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, approvata dal Soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, in base ai quali il Soprintendente detta le conseguenti prescrizioni:</i></b></p> <p><b><i>a) contesti in cui, al termine delle indagini, si accerta l'insussistenza di ulteriori interferenze tra opera progettata ed elementi archeologicamente</i></b></p>	<p>l'inserimento di prescrizioni e dispositivi di tutela, da porre in essere prioritariamente nella successiva fase di progettazione esecutiva, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione archeologica definitiva, redatta da un archeologo in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, in base ai quali il Soprintendente detta le conseguenti prescrizioni:</p> <p>a) contesti in cui, al termine delle indagini, si accerta l'insussistenza di ulteriori interferenze tra opera progettata ed elementi archeologicamente</p>	<p>tutela e come vanno gestite. Appare necessaria anche una migliore esplicitazione delle procedure da porre in essere in base all'esito delle indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico.</p>
---	---	---	---





<p>assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.</p>	<p><b>rilevanti</b> contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;</p> <p>b) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela o contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;</p> <p>c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.</p> <p><b>Nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, le prescrizioni devono essere obbligatoriamente espresse sulla base di progetti predisposti ai</b></p>	<p>rilevanti;</p> <p>b) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela o contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;</p> <p>c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, le prescrizioni devono essere obbligatoriamente espresse sulla base di progetti predisposti ai sensi dell'art. 133 del Codice, contenenti dettagliate previsioni</p>	<p>Poiché tra gli esiti ipotizzati esistono fattispecie che prevedono come prescrizione</p>
--	---	---	---



	<p><b><i>sensi dell'art. 133 del Codice, contenenti dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche degli interventi da realizzare. Tali prescrizioni costituiranno elementi vincolanti per la progettazione esecutiva che dovrà prevedere interventi volti alla tutela dei resti individuati o mediante varianti o tramite lo scavo integrale dei contesti. La progettazione esecutiva dovrà dunque tener obbligatoriamente conto delle preesistenze archeologiche identificate, al fine di predisporre sia le soluzioni alternative di minor impatto in sede di progettazione, sia gli interventi strettamente necessari alla realizzazione dell'opera da realizzare in via prioritaria prima dell'approvazione del progetto esecutivo. Il quadro economico del progetto esecutivo</i></b></p>	<p>tecnico-scientifiche ed economiche degli interventi da realizzare. Tali prescrizioni costituiranno elementi vincolanti per la progettazione esecutiva che dovrà prevedere interventi volti alla tutela dei resti individuati o mediante varianti o tramite lo scavo integrale dei contesti. La progettazione esecutiva dovrà dunque tener obbligatoriamente conto delle preesistenze archeologiche identificate, al fine di predisporre sia le soluzioni alternative di minor impatto in sede di progettazione, sia gli interventi strettamente necessari alla realizzazione dell'opera da realizzare in via prioritaria prima dell'approvazione del progetto esecutivo. Il quadro economico del progetto esecutivo dovrà contenere le somme per lo studio e la pubblicazione dei risultati e per le opere di restauro,</p>	<p>ulteriori lavorazioni, anche in fase esecutiva, a garanzia del rispetto dei tempi e per evitare sforamenti dalle previsioni economiche si ritiene <u>indispensabile</u> che tali prescrizioni siano accompagnate <u>obbligatoriamente</u> da progetti contenenti previsioni tecnico-scientifiche ed economiche chiare e sostenibili, da redigere ai sensi dell'art. 133 dell'attuale schema di Codice dei Contratti pubblici.</p>
--	--	--	--



	<b>dovrà contenere le somme per lo studio e la pubblicazione dei risultati e per le opere di restauro, sistemazione e valorizzazione dei contesti oggetto degli interventi.</b>	sistemazione e valorizzazione dei contesti oggetto degli interventi.	
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a	7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e <b>resta salva la facoltà per la Soprintendenza di indicare prescrizioni di tutela in corso d'opera.</b> <del>accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori.</del> Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela	7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e resta salva la facoltà per la Soprintendenza di indicare prescrizioni di tutela in corso d'opera. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a	A discrezione delle Soprintendenza deve essere prevista la facoltà, anche per quei contesti per i quali le indagini hanno esaurito le esigenze di tutela, mantenere una sorveglianza attiva in corso d'opera ai fini di adempiere pienamente al mandato costituzionale di protezione del patrimonio archeologico della nazione.



<p>singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>	<p>eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p><b><i>La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto il controllo della soprintendenza territorialmente competente. La direzione scientifica e tecnica è assunta da un archeologo abilitato ai sensi del DM 244/2019. Le Stazioni appaltanti provvedono direttamente ove</i></b></p>	<p>singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto il controllo della soprintendenza territorialmente competente. La direzione scientifica e tecnica è assunta da un archeologo abilitato ai sensi del DM 244/2019. Le Stazioni appaltanti provvedono direttamente ove necessario all'occupazione temporanea delle aree. Gli oneri degli adempimenti di cui agli</p>	<p>Sembra inoltre utile aggiungere a questo comma un'appendice che chiarisca in maniera ineludibile i ruoli degli attori coinvolti nel processo di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del Codice dei contratti pubblici: Soprintendenza nel ruolo autoritativo di controllore; professionisti ed imprese nel ruolo di esecutori e direttori dei lavori; stazioni appaltanti nel</p>
---	---	---	---



	<p><b>necessario all'occupazione temporanea delle aree. Gli oneri degli adempimenti di cui agli articoli 5 e 6 sono interamente a carico della Stazione appaltante, salvo accordi particolari.</b></p>	<p>articoli 5 e 6 sono interamente a carico della Stazione appaltante, salvo accordi particolari.</p>	<p>ruolo di committenti e facilitatori.</p>
<p><b>8.</b> Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione</p>	<p><b>8.</b> Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, <b>sentite le associazioni di categoria</b>, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. <del>Con</del> Il medesimo decreto <b>dovrà individuare procedure semplificate, con termini certi, per gli interventi di minore entità.</b> <del>sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la</del></p>	<p><b>8.</b> Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Il medesimo decreto dovrà individuare procedure semplificate, con termini certi, per gli interventi di minore entità.</p>	<p>Le linee guida di cui al presente comma dovranno essere totalmente ripensate rispetto alle attuali, contenenti procedure operative farraginose totalmente in contrasto coi principi del nuovo Codice dei contratti pubblici, e che anche nell'applicazione del codice tutt'ora in vigore stanno causando ritardi nelle consegne dei lavori e difficoltà nell'esecuzione degli stessi. All'uopo sarà opportuno che il Ministero della Cultura istituisca un apposito gruppo di lavoro per la redazione delle nuove linee guida, formato da professionisti</p>



dell'opera.	tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.		del settore pubblico e privato, esperti della materia dell'archeologia preventiva e con una certificata pratica operativa della stessa.
-------------	---	--	---

## ALLEGATO II.18

### Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali

Testo originale	Testo modificato (in corsivo grassetto evidenziato)	Elaborato finale	Note
<p><b>Articolo 1.</b> <i>Ambito di applicazione.</i></p> <p>(...) 2. I lavori di cui al presente allegato si articolano nelle seguenti tipologie:</p>	<p><b>Articolo 1.</b> <i>Ambito di applicazione.</i></p> <p>1. Il presente allegato disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22</p>	<p><b>Articolo 1.</b> <i>Ambito di applicazione.</i></p> <p>1. Il presente allegato disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22</p>	



<p>a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee; b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili; c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. 3. Per quanto non diversamente disposto nel presente allegato si applicano le pertinenti disposizioni del codice. (...)</p>	<p>gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio». 2. I lavori di cui al presente allegato si articolano nelle seguenti tipologie: a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, <b>anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 88</b>; b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili; c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. 3. Per quanto non diversamente disposto nel presente allegato si applicano le pertinenti disposizioni</p>	<p>gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio». 2. I lavori di cui al presente allegato si articolano nelle seguenti tipologie: a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 88; b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili; c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. 3. Per quanto non diversamente disposto nel presente allegato si applicano le pertinenti disposizioni</p>	<p>Lo scavo archeologico è sempre “lavoro riguardante beni culturali”: l’inserimento di questa aggiunta consente l’identificazione di questa tipologia di intervento in senso favorevolmente estensivo al fine di evitare ipotetiche controversie che possano portare a ritardi e fermo-lavori.</p>
--	---	---	---



	del codice. (...)	del codice. (...)	
<p><b>Articolo 2.</b> <i>Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio.</i></p> <p>1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo. (...)</p>	<p><b>Articolo 2.</b> <i>Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio.</i></p> <p>1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni <b>geologici naturali</b> che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, <b>delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni ed è finalizzato all'interpretazione dei depositi stratificati e dei</b> materiali, mobili e immobili, <b>riferibili al patrimonio archeologico a qualunque periodo appartenenti in essi contenuti e delle relazioni che tra di essi intercorrono. La lettura stratigrafica è applicata allo studio delle strutture presenti,</b></p>	<p><b>Articolo 2.</b> <i>Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio.</i></p> <p>1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni naturali che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, ed è finalizzato all'interpretazione dei depositi stratificati e dei materiali, mobili e immobili, a qualunque periodo appartenenti in essi contenuti e delle relazioni che tra di essi intercorrono. La lettura stratigrafica è applicata allo studio delle strutture presenti, anche in elevato nell'area oggetto dello scavo. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione</p>	<p>Questa definizione di scavo archeologico non è aggiornata: essa deve comprendere l'assenza di limiti di tempo (per non correre il rischio di tralasciare i contesti medievali, postmedievali, moderni e contemporanei - come purtroppo talvolta è avvenuto, con la perdita di informazioni essenziali sulla storia più recente di importanti contesti antichi). Rimane inoltre fuori dalla definizione proposta l'archeologia degli elevati, che ormai solo una visione datata della tutela archeologica potrebbe trascurare.</p>





	<p><b><i>anche in elevato nell'area oggetto dello scavo.</i></b> Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.</p> <p><b><i>Sono comprese nelle attività di scavo archeologico tutte le seguenti operazioni:</i></b></p> <p><b><i>a) fase preventiva di studio del contesto in cui avviene lo scavo;</i></b></p> <p><b><i>b) attività di scavo vera propria, attuata mediante rimozione progressiva delle stratigrafie e loro documentazione nonché recupero e documentazione dei materiali in esse contenuti;</i></b></p> <p><b><i>c) attività di ripulitura e primo consolidamento dei materiali rinvenuti;</i></b></p> <p><b><i>d) redazione della documentazione scientifica;</i></b></p> <p><b><i>e) attività di studio e di edizione dei risultati dello scavo.</i></b></p> <p>(...)</p>	<p>del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.</p> <p>Sono comprese nelle attività di scavo archeologico tutte le seguenti operazioni:</p> <p>a) fase preventiva di studio del contesto in cui avviene lo scavo;</p> <p>b) attività di scavo vera propria, attuata mediante rimozione progressiva delle stratigrafie e loro documentazione nonché recupero e documentazione dei materiali in esse contenuti;</p> <p>c) attività di ripulitura e primo consolidamento dei materiali rinvenuti;</p> <p>d) redazione della documentazione scientifica;</p> <p>e) attività di studio e di edizione dei risultati dello scavo.</p> <p>(...)</p>	<p>Occorre inoltre evidenziare le attività comprese nello scavo archeologico: proponiamo quindi di riprendere le formulazioni contenute nella bozza di Regolamento al Codice dei contratti pubblici in discussione fino al 2021 e poi accantonato in vista della nuova edizione del Codice che oggi discutiamo.</p>
--	---	--	---



<p><b>Articolo 7.</b> <i>Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali.</i></p> <p>(...) 7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'allegato I.8 del codice, in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi</p>	<p><b>Articolo 7.</b> <i>Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali.</i></p> <p>(...) 7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'allegato I.8 del codice, <b>con requisiti di prima fascia</b> in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, <b>e con requisiti di seconda o terza fascia in numero non inferiore al quaranta per cento</b>, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il</p>	<p><b>Articolo 7.</b> <i>Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali.</i></p> <p>(...) 7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'allegato I.8 del codice, con requisiti di prima fascia in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, e con requisiti di seconda o terza fascia in numero non inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale</p>	<p>Come al comma 6 di questo articolo si prevedono restauratori negli organici in quota fissa, anche per gli archeologi deve valere lo stesso principio. In ragione della differente normativa a regolamento della professione dell'archeologo (Legge 110/2014 e suo regolamento attuativo DM 244/2019), si propone qui una quota differente in base alle fasce di riferimento professionale. Tale differenziazione diventa essenziale</p>
---	--	--	--



<p>sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l' idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.</p>	<p>personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al <b>trenta sessanta</b> per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l' idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno <b>un archeologo due archeologi</b>.</p>	<p>dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al sessanta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l' idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno due archeologi.</p>	<p>laddove un generico riferimento ad “archeologi” senza l’indicazione della fascia corrispondente entrerebbe in contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 9-bis, che prevede livelli di qualificazione diversi all’interno della medesima categoria professionale.</p>
<b>Articolo 11.</b>	<b>Articolo 11.</b>	<b>Articolo 11.</b>	



<p><i>Direttore tecnico.</i></p> <p>(...)</p> <p>3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata:</p> <p>a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;</p> <p>b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto</p>	<p><i>Direttore tecnico.</i></p> <p>(...)</p> <p>3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata:</p> <p>a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;</p> <p>b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto</p>	<p><i>Direttore tecnico.</i></p> <p>(...)</p> <p>3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata:</p> <p>a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;</p> <p>b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto</p>	
---	---	---	--



<p>dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;</p> <p>c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8.</p>	<p>dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;</p> <p>c) relativamente alla categoria OS 25, a <b>soggetti archeologi</b> in possesso dei <b>titoli requisiti</b> previsti di cui all'allegato I.8 <b>con qualifica di prima fascia</b>. <b>I direttori tecnici svolgono, con riferimento ad interventi sui beni culturali del patrimonio archeologico, le seguenti mansioni:</b></p>	<p>dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;</p> <p>c) relativamente alla categoria OS 25, a archeologi in possesso dei requisiti previsti di cui all'allegato I.8 con qualifica di prima fascia. I direttori tecnici svolgono, con riferimento ad interventi sui beni culturali del patrimonio archeologico, le seguenti mansioni:</p> <p>a) coordinano il buon andamento delle attività di cantiere,</p>	<p>La qualifica dell'archeologo con funzione di direttore tecnico in base alla normativa vigente sulla professione di archeologo (Legge 110/2014 e suo regolamento attuativo DM 244/2019) non può essere assegnata a qualsiasi archeologo, ma solo a quelli in possesso dei requisiti di prima fascia.</p>
--	---	--	--



<p>4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo</p>	<p><b>a) coordinano il buon andamento delle attività di cantiere, eventualmente anche attraverso la propria presenza in cantiere;</b> <b>b) curano l'esecuzione del progetto approvato;</b> <b>c) relazionano periodicamente per iscritto o al direttore lavori e al funzionario della soprintendenza, partecipano regolarmente per conto dell'impresa ai sopralluoghi e alle riunioni tecniche di coordinamento con la D. L.;</b> <b>d) segnalano con tempestività ogni criticità che presenti rischio per la tutela del patrimonio culturale e ogni altra situazione che osti al regolare andamento dei lavori;</b></p> <p>4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo</p>	<p>eventualmente anche attraverso la propria presenza in cantiere; b) curano l'esecuzione del progetto approvato; c) relazionano periodicamente per iscritto o al direttore lavori e al funzionario della soprintendenza, partecipano regolarmente per conto dell'impresa ai sopralluoghi e alle riunioni tecniche di coordinamento con la D. L.;d) segnalano con tempestività ogni criticità che presenti rischio per la tutela del patrimonio culturale e ogni altra situazione che osti al regolare andamento dei lavori;</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall'allegato II. 12. Per la qualifica di direttore tecnico categoria OS 25, gli archeologi che</p>	<p>Occorre specificare chiaramente quali siano le funzioni del direttore tecnico per interventi sul patrimonio culturale, al fine di evitare la creazione di figure fittizie che abbiano un incarico nominale svuotato di effettive mansioni concrete.</p>
--	--	---	--



<p>quanto previsto dall'allegato II.10. (...)</p>	<p>quanto previsto dall'allegato II. <del>10</del> <b>12.</b> <b><i>Per la qualifica di direttore tecnico categoria OS 25, gli archeologi che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, se in possesso di laurea magistrale in Archeologia o equivalente, come disposto dal DM 244/2019, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa fino al 31 dicembre 2024.</i></b> <b><i>Per la stessa categoria i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, se non in possesso di laurea magistrale in Archeologia o equivalente ai sensi del DM 244/2019, possono conservare l'incarico presso la</i></b></p>	<p>alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, se in possesso di laurea magistrale in Archeologia o equivalente, come disposto dal DM 244/2019, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa fino al 31 dicembre 2024. Per la stessa categoria i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, se non in possesso di laurea magistrale in Archeologia o equivalente ai sensi del DM 244/2019, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa fino al 31 dicembre 2024. Successivamente a tale data sarà possibile mantenere la funzione di direttore tecnico qualora abbiano maturato nel frattempo la qualifica</p>	<p>Sembra inoltre necessario prevedere delle norme transitorie che proteggano per il tempo necessario all'aggiornamento professionale chi oggi svolge l'incarico di direttore tecnico con requisiti diversi da quelli, più stringenti, introdotti con il nuovo codice ai sensi della più aggiornata normativa sulla professione dell'archeologo.</p>
---	---	---	--



	<p><b>stessa impresa fino al 31 dicembre 2024.</b>  <b>Successivamente a tale data sarà possibile mantenere la funzione di direttore tecnico qualora abbiano maturato nel frattempo la qualifica di archeologo di I fascia di cui al DM 244/2019.</b>          (...)</p>	<p>di archeologo di I fascia di cui al DM 244/2019.          (...)</p>	
<p><b>Articolo 12.</b>  <i>Attività di progettazione.</i>          (...)          2. Le linee guida di cui all'articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1.</p>	<p><b>Articolo 12.</b>  <i>Attività di progettazione.</i>          (...)          2. Le linee guida di cui all'articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori <b>e di maggior dettaglio</b> preordinati alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1.</p>	<p><b>Articolo 12.</b>  <i>Attività di progettazione.</i>          (...)          2. Le linee guida di cui all'articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono definire norme tecniche e criteri ulteriori e di maggior dettaglio preordinati alla progettazione e alla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1.</p>	<p>Importante chiarire che le linee guida di cui al citato articolo del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono previste per un maggior dettaglio di norme e criteri di progettazione.</p>
<p><b>Articolo 14.</b>  <i>Scheda tecnica.</i></p>	<p><b>Articolo 14.</b>  <i>Scheda tecnica.</i></p>	<p><b>Articolo 14.</b>  <i>Scheda tecnica.</i></p>	





<p>(...) 3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.</p>	<p>(...) 3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo <b>in possesso dei requisiti previsti di cui all'allegato I.8 con qualifica di prima fascia.</b></p>	<p>(...) 3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo in possesso dei requisiti previsti di cui all'allegato I.8 con qualifica di prima fascia.</p>	<p>Necessario specificare i requisiti specifici che deve possedere l'archeologo incaricato di redigere la scheda tecnica.</p>
<p><b>Articolo 16.</b> <i>Progettazione dello scavo archeologico.</i></p> <p>(...) 1. Il progetto di fattibilità tecnica</p>	<p><b>Articolo 16.</b> <i>Progettazione dello scavo archeologico.</i></p> <p>(...) 1. Il progetto di fattibilità tecnica</p>	<p><b>Articolo 16.</b> <i>Progettazione dello scavo archeologico.</i></p> <p>(...) 1. Il progetto di fattibilità tecnica</p>	<p>Le norme della progettazione dello</p>



<p>ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.</p> <p>2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi</p>	<p>ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di <b>emergenza, di archeologia preventiva o di</b> ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è <b>redatto da archeologi in possesso dei requisiti previsti di cui all'allegato I.8 con qualifica di prima fascia ed è</b> costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati <b>testuali e</b> grafici.</p>	<p>ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di emergenza, di archeologia preventiva o di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è redatto da archeologi in possesso dei requisiti previsti di cui all'allegato I.8 con qualifica di prima fascia ed è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati testuali e grafici.</p> <p>2. La relazione di cui al comma 1</p>	<p>scavo devono essere esplicitamente applicabili a qualsiasi tipo di scavo archeologico quale che sia la sua finalità in quanto una progettazione carente o peggio assente genera danni scientifici tecnici ed economici difficili da quantificare.</p>
---	--	--	--

<p>dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. (...)</p>	<p>2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. <b>Essa comprende altresì un calcolo sommario della spesa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma dell'intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. Essa comprende:</b> <b>a) una prima ipotesi di sistemazione e valorizzazione;</b> <b>b) un calcolo sommario della spesa;</b> <b>c) il quadro economico di progetto;</b></p>	<p>illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento. Essa comprende: a) una prima ipotesi di sistemazione e valorizzazione; b) un calcolo sommario della spesa; c) il quadro economico di progetto; d) il cronoprogramma dell'intervento; e) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. I documenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) sono redatti e sottoscritti da professionisti in possesso degli specifici requisiti di legge e costituiscono parte</p>	<p>Alcuni aspetti, come la sistemazione finale (malgrado i ripetuti richiami delle Soprintendenze) sono troppo spesso sottovalutati e abbandonati ad una sorta di terra di nessuno. È opportuno invece inserire sin dal progetto di fattibilità tali previsioni proprio per non incorrere in ritardi dovuti all'inadempienza rispetto a questi aspetti.</p>
--	---	---	---



<p>4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: a) rilievo generale; b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche; c) indagini complementari necessarie. (...)</p>	<p><b>d) il cronoprogramma dell'intervento;</b> <b>e) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. I documenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) sono redatti e sottoscritti da professionisti in possesso degli specifici requisiti di legge e costituiscono parte integrante della relazione.</b> (...) <b>4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: Per gli scavi archeologici, la scheda tecnica di cui all'art. 14 descrive lo stato del contesto su cui si interviene ed è integrata da: a) rilievo generale; b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche; c) indagini complementari necessarie. Qualora l'intervento di scavo archeologico sia in relazione a strutture in elevato del costruito</b></p>	<p>integrante della relazione. (...)</p> <p>4. Per gli scavi archeologici, la scheda tecnica di cui all'art. 14 descrive lo stato del contesto su cui si interviene ed è integrata da: a) rilievo generale; b) ricognizioni territoriali e indagini diagnostiche; c) indagini complementari necessarie. Qualora l'intervento di scavo archeologico sia in relazione a strutture in elevato del costruito storico la relazione di cui al comma 1 deve essere integrata con: a) l'analisi storico – critica del</p>	<p>In conformità ad un quadro metodologico ormai stabilito in seno all'archeologia europea, l'archeologia e lo scavo archeologico devono essere messi in relazione agli elevati e alla loro</p>
---	---	---	---



	<p><b>storico la relazione di cui al comma 1 deve essere integrata con:</b></p> <p><b>a) l'analisi storico – critica del costruito;</b></p> <p><b>b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;</b></p> <p><b>c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;</b></p> <p><b>d) ipotesi di indagine diagnostica complementare integrativa dei successivi livelli progettuali;</b></p> <p><b>e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti in previsione dell'indagine archeologica stessa;</b></p> <p><b>f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.</b></p> <p><b>Ove necessario la documentazione è predisposta da archeologi professionisti individuati ai sensi dell'art. 9 bis del DLgs 42/04. Tale</b></p>	<p>costruito;</p> <p>b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;</p> <p>c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;</p> <p>d) ipotesi di indagine diagnostica complementare integrativa dei successivi livelli progettuali;</p> <p>e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti in previsione dell'indagine archeologica stessa;</p> <p>f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti. Ove necessario la documentazione è predisposta da archeologi professionisti individuati ai sensi dell'art. 9 bis del DLgs 42/04. Tale documentazione, da essi sottoscritta, costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 1.</p> <p>(...)</p>	<p>lettura storico critica, pena la perdita di un gran numero di informazioni scientifiche oltre ai possibili danni al patrimonio culturale causati da cattiva comprensione del contesto in cui si opera.</p>
--	--	--	---

<p>6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento.</p>	<p><b>documentazione, da essi sottoscritta, costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 1.</b> (...) 6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico <b>di emergenza, di archeologia preventiva e</b> per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse <b>e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento. Esso è redatto da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento e comprende:</b> <b>a) relazione generale;</b> <b>b) relazioni specialistiche;</b></p>	<p>6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico di emergenza, di archeologia preventiva e per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse. Esso è redatto da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento e comprende: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi eventualmente anche di quelli delle strutture e degli impianti; d) eventuali calcoli esecutivi delle</p>	<p>La norma non specifica, diversamente che all'art. 15, il contenuto del progetto esecutivo,</p>
--	--	---	---



	<p><b><i>c) elaborati grafici comprensivi eventualmente anche di quelli delle strutture e degli impianti;</i></b> <b><i>d) eventuali calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;</i></b> <b><i>e) piano di sicurezza e di coordinamento;</i></b> <b><i>f) computo metrico estimativo e quadro economico;</i></b> <b><i>g) cronoprogramma;</i></b> <b><i>h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;</i></b> <b><i>i) capitolato speciale di appalto. Qualora l'intervento di scavo archeologico sia in relazione a strutture in elevato del costruito storico il progetto definitivo deve contenere i calcoli esecutivi delle strutture medesime.</i></b> <b><i>I documenti di cui alle lettere d, e, f, g, h, i sono redatti e sottoscritti da professionisti in possesso degli specifici requisiti di legge e costituiscono parte integrante progetto esecutivo stesso.</i></b></p>	<p>strutture e degli impianti; e) piano di sicurezza e di coordinamento; f) computo metrico estimativo e quadro economico; g) cronoprogramma; h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; i) capitolato speciale di appalto. Qualora l'intervento di scavo archeologico sia in relazione a strutture in elevato del costruito storico il progetto definitivo deve contenere i calcoli esecutivi delle strutture medesime. I documenti di cui alle lettere d, e, f, g, h, i sono redatti e sottoscritti da professionisti in possesso degli specifici requisiti di legge e costituiscono parte integrante progetto esecutivo stesso.</p> <p>7. Le fasi e le tipologie di intervento di cui al comma 6 sono definite nella relazione generale</p>	<p>cosa che espone al rischio di sottovalutarne la portata.</p>
--	---	---	---



<p>7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) rilievi e indagini;</li><li>b) scavo;</li><li>c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;</li><li>d) restauro dei reperti mobili e immobili;</li><li>e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;</li><li>f) studio e pubblicazione;</li><li>g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;</li><li>h) manutenzione programmata.</li></ul>	<p>7. Le fasi e le tipologie di intervento di cui al comma 6 <b>comprendono sono definite nella relazione generale che deve prevedere in particolare obbligatoriamente dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relativamente a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) rilievi e indagini;</li><li>b) scavo;</li><li>c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;</li><li>d) restauro dei reperti mobili e immobili;</li><li>e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;</li><li>f) studio e pubblicazione;</li><li>g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;</li></ul>	<p>che deve prevedere in particolare obbligatoriamente dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) rilievi e indagini;</li><li>b) scavo;</li><li>c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;</li><li>d) restauro dei reperti mobili e immobili;</li><li>e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;</li><li>f) studio e pubblicazione;</li><li>g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;</li><li>h) manutenzione programmata.</li></ul> <p>8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di</p>	
--	--	--	--





<p>8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica viene comunicato al Soprintendente competente.</p>	<p>h) manutenzione programmata. 8. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica viene comunicato al Soprintendente competente. <b>Nel progetto deve essere specificato un organigramma articolato nel rispetto delle qualifiche previste per gli archeologi dalla Legge 110/2014 e suo decreto attuativo DM 244/2019. Esso dovrà sempre comunque prevedere un direttore operativo di cantiere in possesso</b></p>	<p>scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico-economica viene comunicato al Soprintendente competente. Nel progetto deve essere specificato un organigramma articolato nel rispetto delle qualifiche previste per gli archeologi dalla Legge 110/2014 e suo decreto attuativo DM 244/2019. Esso dovrà sempre comunque prevedere un direttore operativo di cantiere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. 9. In base all'art. 12 commi 3 e 4</p>	<p>È essenziale definire per tempo un organigramma adeguato agli interventi da realizzare, che eviti di operare sul campo con équipes inadeguate sotto il profilo tecnico e scientifico.</p>
--	--	--	--

<p>9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.</p>	<p><b>dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.</b>  <b>9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.</b>  <b>In base all'art. 12 commi 3 e 4 del presente allegato l'affidamento dei lavori di scavo archeologico può essere effettuato sulla base del progetto di fattibilità prevedendo l'integrazione della progettazione in corso d'opera. In tal caso gli allegati di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono confluire nel progetto di fattibilità ed in particolare il quadro economico dovrà prevedere obbligatoriamente la copertura del costo di tali integrazioni tenuto</b></p>	<p>del presente allegato l'affidamento dei lavori di scavo archeologico può essere effettuato sulla base del progetto di fattibilità prevedendo l'integrazione della progettazione in corso d'opera. In tal caso gli allegati di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono confluire nel progetto di fattibilità ed in particolare il quadro economico dovrà prevedere obbligatoriamente la copertura del costo di tali integrazioni tenuto conto degli importi stabiliti al successivo art. 21 comma 1 aumentati del cento per cento. È fatto divieto assoluto di attingere per tali integrazioni alle voci riservate ad imprevisti, ribassi di gara o alle somme a disposizione.</p>	<p>Riducendo a due i livelli progettuali, nel caso della progettazione in corso d'opera bisogna inserire tutte le clausole possibili che evitino di avere un progetto carente, che esponga la realizzazione dell'opera a ritardi e fermo-lavori.</p>
---	---	---	--



	<p><b>conto degli importi stabiliti al successivo art. 21 comma 1 aumentati del cento per cento. È fatto divieto assoluto di attingere per tali integrazioni alle voci riservate ad imprevisti, ribassi di gara o alle somme a disposizione.</b></p>		
<p><b>Articolo 19.</b> <i>Progettazione, direzione lavori e attività accessorie.</i></p> <p>(...) 3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.</p>	<p><b>Articolo 19.</b> Progettazione, direzione lavori e attività accessorie.</p> <p>(...) 3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo. <b>Nel caso di</b></p>	<p><b>Articolo 19.</b> Progettazione, direzione lavori e attività accessorie.</p> <p>(...) 3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo. Nel caso di</p>	



	<p><b>lavori di prevalente scavo archeologico la direzione lavori è assunta direttamente da un archeologo in possesso dei requisiti di I fascia di cui al DM 244/2019.</b></p>	<p>lavori di prevalente scavo archeologico la direzione lavori è assunta direttamente da un archeologo in possesso dei requisiti di I fascia di cui al DM 244/2019.</p>	<p>Salvo casi specifici, anche nel caso di scavi archeologici il direttore dei lavori è un archeologo e questi non è un membro subordinato dell'ufficio direzione lavori.</p>
<p><b>Articolo 22.</b> <i>Collaudo.</i></p> <p>1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.</p> <p>2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché</p>	<p><b>Articolo 22.</b> <i>Collaudo.</i></p> <p>1. Per il collaudo dei <b>beni lavori</b> relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.</p> <p>2. Per il collaudo dei <b>beni lavori</b> relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico</p>	<p><b>Articolo 22.</b> <i>Collaudo.</i></p> <p>1. Per il collaudo dei lavori relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.</p> <p>2. Per il collaudo dei lavori relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista</p>	<p>Il collaudo è sempre da riferire ai "lavori", non ai "beni" sui quali si interviene.</p>



<p>uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.</p> <p>3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.</p> <p>4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario,</p>	<p>dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.</p> <p>3. Per il collaudo dei <b>beni lavori</b> relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.</p> <p>4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario,</p>	<p>o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.</p> <p>3. Per il collaudo dei lavori relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.</p> <p>4. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente a un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per</p>	
---	---	---	--



<p>che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.</p>	<p>che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.</p>	<p>almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.</p>	
<p><b>Articolo 24.</b> <i>Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.</i></p> <p>1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.</p>	<p><b>Articolo 24.</b> <i>Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.</i></p> <p>1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.</p> <p><b>Nel caso di scavi archeologici la documentazione comprende:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. documentazione grafica (piante di strato, rilievi e sezioni eseguiti durante i lavori)</b></li> <li><b>2. diario di scavo;</b></li> <li><b>3. scheda SAS;</b></li> </ol>	<p><b>Articolo 24.</b> <i>Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.</i></p> <p>1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.</p> <p>Nel caso di scavi archeologici la documentazione comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. documentazione grafica (piante di strato, rilievi e sezioni eseguiti durante i lavori)</li> <li>2. diario di scavo;</li> <li>3. scheda SAS;</li> </ol>	<p>La specificità degli scavi archeologici richiede di precisare quale sia il tipo di documentazione da consegnare alla stazione appaltante, anche ai fini di una più chiara attività di collaudo.</p>



	<p><b>4. schede di Unità Stratigrafica (US);</b> <b>5. diagramma stratigrafico (matrix);</b> <b>6. foto;</b> <b>7. tabelle materiali (TMA).</b> <b>8. relazione interpretativa di sintesi</b> <b>9. eventuali relazioni specialistiche (antropologiche, paleobotaniche, archeozoologiche ecc.) sottoscritte da idoneo specialista.</b></p>	<p>4. schede di Unità Stratigrafica (US); 5. diagramma stratigrafico (matrix); 6. foto; 7. tabelle materiali (TMA). 8. relazione interpretativa di sintesi 9. eventuali relazioni specialistiche (antropologiche, paleobotaniche, archeozoologiche ecc.) sottoscritte da idoneo specialista.</p>	
--	--	--	--